

Cassazione civile sez. I, 10/09/2024, n.24254

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio - Presidente

Dott. MELONI Marina - Consigliere

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere

Dott. PAZZI Alberto - Consigliere

Dott. RUSSO Rita Elvira Anna - Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22472/2023 proposto da: Qu.Re., Ma.Fr., rappresentata e difesa dall'avvocato RENZULLI ALFREDO

- ricorrente -

contro

Ca.Ge., avvocato (omissis) n.q. tutore provvisorio dei minori Qu.Va., Qu.Ni., Qu.Al.;

- intimata -

avverso il DECRETO di CORTE D'APPELLO DI BARI n. 131/2023 depositata il 06/11/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/06/2024 dal Consigliere RITA ELVIRA ANNA RUSSO.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale per i minorenni di Bari disponeva la decadenza dalla responsabilità genitoriale degli odierni ricorrenti nei confronti della figlia minore Qu.Va., nata nel 2008, nonché degli altri figli, Qu.Ni. (nata il (omissis)), Qu.Al. (nata il (omissis)), Fr. (nato il (omissis)) e Ma. (nato il (omissis)), dopo aver accertato che la minore Qu.Va. era stata utilizzata dalla madre per commettere un'estorsione quando aveva l'età di 11 anni, che le intercettazioni rivelavano come la madre esaltasse le proprie azioni illegali davanti ai figli, senza opposizione da parte del padre, la discontinuità della frequenza scolastica e la mancata collaborazione dei genitori con l'intrapreso percorso di recupero.

La Corte d'Appello ha confermato il provvedimento rilevando: quanto alla madre, che ella stessa dopo aver utilizzato la figlia Qu.Va. in un'estorsione, con il dichiarato fine di sottrarsi all'arresto, e di averle anche insegnato come si fabbrica una bomba, alla presenza dell'altra sorella più piccola, aveva opposto illecita resistenza all'esecuzione del provvedimento giudiziale di collocamento della figlia in una comunità finalizzata alla sua rieducazione, assumendo un atteggiamento intimidatorio nei confronti degli operatori; quanto al padre, la Corte di merito ha osservato che egli ha omesso di vigilare sulla educazione e formazione di Qu.Va., lasciando che la moglie la impiegasse in un'attività illecita, e anch'egli ha ostacolato l'attività di rieducazione della minore ed il suo collocamento in

comunità. La Corte ha evidenziato altresì che, finché la minore era rimasta affidata ai genitori, la medesima aveva scarsamente frequentato la scuola ed era stata destinataria di due procedimenti disciplinari del consiglio di classe, così come gli altri fratelli. La Corte ha infine respinto l'istanza di collocamento presso la nonna materna, ritenendola non idonea a provvedere alla cura e all'educazione dei cinque nipoti.

Avverso il predetto provvedimento propongono ricorso per cassazione i genitori, affidandosi a sette motivi. Non costituito il tutore. I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

1. - Con il primo motivo del ricorso il decreto impugnato è censurato per violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché i provvedimenti di responsabilità non costituiscono una sanzione a comportamenti inadempienti dei genitori. I ricorrenti lamentano che il decreto impugnato abbia confermato il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, nonostante un'istruttoria lacunosa in ordine all'accertamento delle condizioni dei minori e della capacità genitoriale, e senza considerare il diritto del minore di crescere all'interno del nucleo familiare d'origine. Lamentano che la Corte di merito abbia ancorato la violazione dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale al reato commesso dalla madre, fatto per il quale quest'ultima ha espiato la pena inflittale. Inoltre, deducono che la Corte di appello non ha tenuto in considerazione la circostanza relativa alle ragioni per la quale la ricorrente non si mostrava collaborativa ad ottemperare al provvedimento di ricollocazione in comunità della minore Qu.Va., e cioè perché quest'ultima presentava ansia da separazione della figure genitoriali, senza tenere conto del fatto che la madre aveva prelevato la minore Qu.Va. dalla Comunità Zo., non per portarla in vacanza o per farle compiere un reato, ma per sottoporsi alle cure richieste dagli specialisti del P.O. (omissis).

2. - Con il secondo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, poiché le difficoltà di carattere psicologico o educative non giustificano la privazione del diritto del minore a crescere nella propria famiglia. I ricorrenti deducono che nel caso di specie non siamo dinanzi ad un genitore affetto da disturbi o vere e proprie patologie della personalità, né da carenze educative, ma siamo di fronte ad un genitore che, a seguito della commissione di un reato, seppure grave ed in concorso con la figlia minore, ha terminato di espiare una pena che ha ben prodotto la sua funzione rieducativa.

L'atteggiamento rude e minaccioso assunto nei confronti degli operatori successivamente alla patologia riscontrata in Qu.Va., sarebbe l'atteggiamento naturale e giustificato di una madre che si vede tolta dalle proprie mani una figlia affetta da una patologia grave, riscontrata dagli specialisti.

3. - Con il terzo motivo il decreto impugnato è censurato per violazione degli articoli 330 e 333 c.c., per mancata individuazione ed accertamento del grave pregiudizio per i figli quale conseguenza dell'inadempimento dei doveri genitoriali. I ricorrenti deducono che il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale costituisce l'extrema ratio, e deve risultare che la condotta tenuta dal genitore sia oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza, il pregiudizio dovrà essere grave, futuro, fisico e morale, e

non quello verificatosi in forza degli atti già compiuti. Rilevano inoltre che, per quanto quattro dei i figli abbiano ottenuto un comportamento scolastico indisciplinato, la minore Qu.Al., la cui condotta non è stata menzionata, ha registrato solo sei assenze e ha mantenuto significativi livelli di interesse per la scuola. Osservano che nel caso di specie non vi è alcun riferimento al pregiudizio grave e futuro che la condotta dei genitori ha arrecato, o potrebbe arrecare, ai minori coinvolti in questa vicenda.

4. - Con il quarto motivo il decreto impugnato è censurato per violazione degli artt. 330 e 333 c.c. e dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per mancata prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero e rigetto dell'istanza di CTU volta ad accertare le capacità dei genitori. I ricorrenti deducono che le relazioni degli operatori avrebbero messo in luce l'immediata disponibilità dei genitori ed i cambiamenti positivi connessi alla responsabilità del suo ruolo genitoriale per poi rimarcare, nelle ultime relazioni successive al conclamato stato di salute di Qu.Va., un atteggiamento oppositivo ed una mancata collaborazione con le istituzioni da parte della madre. Questo elemento, infatti, non è da solo sufficiente ad integrare una misura estrema come quella in esame.

5. - Con il quinto motivo il decreto impugnato è censurato per violazione dell'articolo 132 c.p.c., per difetto di motivazione quanto alla ammissione della CTU volta ad accertare le capacità genitoriali dei ricorrenti, i quali rilevano che, nella fattispecie, la Corte ha omesso di pronunciarsi e quindi di motivare sulla richiesta di CTU volta ad accertare le capacità genitoriali dei ricorrenti medesimi.

6. - Con il sesto motivo il decreto impugnato è censurato per violazione dell'articolo 132 c.p.c. violazione ed errata applicazione dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per difetto di motivazione quanto alla ammissione della CTU volta ad accertare le condizioni psicofisiche della minore. Secondo gli istanti la Corte avrebbe errato laddove ha ritenuto priva di attualità la richiesta di consulenza sullo stato di salute di Qu.Va. e sulla compatibilità del suo stato di salute con la permanenza in comunità, senza tenere conto che la minore è stata prelevata dalla madre il 23 giugno 2003, a seguito di minacce di suicidio, ed è stata ricoverata perché in grave stato di denutrizione che si è ulteriormente aggravato nel corso del tempo. Rileva che "la Corte di Appello di Bari ha grandemente sottovalutato lo stato di salute psico-fisica in cui versa la minore Qu.Va., che non solo è, allo stato attuale, allarmante, ma è, altresì, ragionevolmente suscettibile di peggioramento".

7. - Con il settimo motivo il decreto impugnato è censurato, in via subordinata, per violazione degli articoli 330 e 333 c.c. e dell'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, per l'insussistenza dei presupposti per la declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre. I ricorrenti deducono che il decreto impugnato è sprovvisto, anche in ordine alla figura paterna, di una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali.

8. - I motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono tutti inammissibili. Le censure presentano, infatti, plurimi profili di inammissibilità.

In primo luogo si osserva che i ricorrenti non colgono correttamente la ragione decisoria del decreto della Corte d'Appello e non si confrontano con essa.

Il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale è adottabile qualora la condotta del genitore si traduca in un grave pregiudizio per il minore, dovendo il giudice di merito esprimere una prognosi sull'effettiva ed attuale possibilità di recupero, attraverso un percorso di crescita e sviluppo, delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento alla elaborazione, da parte dei genitori, di un progetto, anche futuro, di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzata da cura, accudimento, coabitazione con il minore, ancorché con l'aiuto di parenti o di terzi e avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali (Cass. 12237/2023).

La Corte d'Appello si è attenuta a tale principio, ampiamente ed adeguatamente motivando sul pregiudizio concreto che dalla condotta dei genitori era derivato ai minori - tutti e non soltanto Qu.Va. - sul piano educativo, scolastico, valoriale.

8.1. - La decadenza dalla responsabilità genitoriale non è stata disposta quale sanzione per il comportamento illecito tenuto dalla madre (estorsione) bensì per il fatto che ella ha coinvolto la figlia Qu.Va. in detta azione illecita, insegnandole perfino a fabbricare una bomba, ed inoltre perché le intercettazioni hanno rivelato che durante le attività preparatorie del delitto di estorsione, in famiglia e alla presenza di altri figli, si parlava apertamente di questi fatti illeciti, prospettandoli in maniera positiva come se fossero delle "belle esperienze" che rivelavano anche la astuzia della genitrice. Da ciò la Corte - in conformità al giudizio reso dal Tribunale - ha tratto una valutazione di non idoneità educativa di entrambi i genitori; della madre per il comportamento tenuto, e del padre per il difetto di vigilanza, con conseguente pregiudizio dei minori ai quali veniva instillata la convinzione che la illegalità, concretatasi in fatti gravi come le estorsioni e l'insegnamento alla fabbricazione di bombe, fosse un modello da perseguire. Il giudizio non si fonda soltanto su questo episodio, ma su una valutazione contestuale di come anche a scuola i minori tenessero una condotta irregolare e indisciplinata, con scarsa frequenza scolastica. Sulla capacità di recupero dei genitori la Corte ha espresso una valutazione negativa, perché nel momento in cui si è verificata una difficoltà, e cioè il disagio manifestato da Qu.Va. in comunità, anziché collaborare con i servizi sociali ed eventualmente opporsi nelle maniere appropriate a che la minore restasse in quella comunità, essi hanno ancora una volta preferito la strada della illegalità e del comportamento irrazionale, prelevando la minore e opponendosi a che la stessa rientrasse in comunità, anche assumendo atteggiamenti intimidatori nei confronti degli operatori dei servizi.

8.2. - La Corte ha tratto da questi elementi di fatto e comportamentali la considerazione che la non idoneità dei genitori a costituire un valido riferimento educativo per i minori fosse tuttora sussistente, e non emendabile in tempi brevi, anche in ragione di tale comportamento oppositivo. Deve qui ribadirsi che il diritto del minore a crescere nella propria famiglia incontra delle eccezioni quando essa si dimostri gravemente inadeguata e i genitori non in grado di recuperare le competenze del ruolo entro tempi compatibili con le esigenze dei minori stessi (Cass. n. 21554/2021; Cass. n. 3059/2022).

La Corte, peraltro, non era tenuta necessariamente ad una valutazione psicodiagnostica sulle capacità genitoriali, perché le capacità genitoriali, o meglio la loro assenza e il conseguente pregiudizio per il minore, ben possono emergere dal comportamento stesso dei genitori, di guisa che la valutazione della idoneità genitoriale viene ad essere fondata sul comportamento obiettivamente riscontrato nei confronti del minore, e quindi ancorata a dati oggettivi, in questo caso univoci.

Quanto al resto, anche sulla consulenza medica da espletare sulla persona di Qu.Va., i ricorrenti non colgono adeguatamente la ragione decisoria, perché la Corte ha ritenuto che fosse privo di attualità un accertamento sulla compatibilità tra le condizioni psicofisiche della minore e la permanenza in comunità, perché al momento in cui venne avanzata questa richiesta, la minore non era in comunità e non era nemmeno prossimo il suo ricovero; del resto il motivo è contraddittorio perché gli stessi genitori affermano che, nonostante l'allontanamento dalla comunità, le condizioni di Qu.Va. peggioravano, e quindi sono essi stessi a mettere in dubbio il nesso causale tra la permanenza in comunità ed il preteso malessere della figlia.

8.3. - Le censure pertanto, oltre a non cogliere adeguatamente le ragioni decisorie, prospettano anche una inammissibile rivalutazione del quadro probatorio tendente a sollecitare in questa sede una rivisitazione del merito della causa.

Il percorso seguito dalla Corte di merito è corretto, posto che nei giudizi di decadenza e di adottabilità il giudice è chiamato a rendere una prognosi sulla recuperabilità della competenze genitoriali, anche in ordine ai tempi, e segnatamente a valutare se il lasso di tempo ragionevolmente necessario per questo recupero non sia di estensione tale da compromettere comunque i diritti del minore, diritti che - per la loro stessa natura - possono essere pregiudicati irreversibilmente dal decorso del tempo; per questa ragione è richiesta la massima tempestività nella adozione dei provvedimenti che riguardano i minori, tenendo conto del fatto che il fattore tempo gioca diversamente il suo ruolo nella vita del minore, persona in fase di sviluppo psicofisico, rispetto alla vita dell'adulto.

Per le ragioni esposte, consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

Nulla per le spese, in difetto di costituzione dell'intimata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 10 settembre 2024.